

Sommario

ART. 1 –OGGETTO.....	2
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 – FINALITA’	3
ART. 5 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO – ZONIZZAZIONE.....	4
ART. 6 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI COMUNI PER TUTTE LE ZONE.....	4
ART. 7 - ATTUAZIONE PER ZONE OMOGENEE.....	5
7.1 - POSIZIONAMENTO	6
7.2 – DIMENSIONI DELL’OCCUPAZIONE E DISTANZE	7
ART. 8- MANUTENZIONE DEI DEHORS.....	8
ART: 9 - SICUREZZA E ACCESSIBILITA'.....	8
ART. 10 – MATERIALI	9
ART. 11 – PROGETTI INTEGRATI DI SETTORE.....	10
ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO.....	10
CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	11
ART. 13 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	11
ART. 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE	11
ART. 15 – DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE.....	11
ART. 16 – DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE	12
ART. 17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE	12
ART. 18 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE.....	12
ART. 19 – IMPATTO ACUSTICO	13
ART. 20 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	13
ART. 21 – RINUNCIA ALL’OCCUPAZIONE	14
ART. 22 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	14
ART. 23 – OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI - VIGILANZA.....	14
ART. 24 – APPLICAZIONE DEL CANONE	15
ART. 25 – DEROGHE.....	15
ART. 26 – DANNI ARRECATI.....	15
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15

CAPO I – NORME TECNICHE

Art. 1 –OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni, disciplina unicamente gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, dette "dehors", su suolo e aree pubbliche e/o private antistanti, cortilizie o pertinenziali assentite o assentibili con particolare riferimento alle prescrizioni imposte dalle norme del P.U.G. e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del Comune di Galatina.

Il presente regolamento si applica ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che utilizzano, a tal fine, l'area antistante, cortilizia o pertinenziale, attrezzata con "dehors":

- a. su strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune;
- b. su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- c. su suolo privato già assentite o assentibili all'attività di pubblico esercizio;
- d. su superfici a terrazzo o terrazze già assentite o assentibili all'attività di pubblico esercizio;

Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché autorizzate dall'Ufficio Tributi competente, che non siano pertinenziali ed antistanti ad esercizi commerciali e cioè non si applica ad esercizi di vicinato per la vendita di settore merceologico non alimentare, o a qualsiasi altro esercizio pubblico, attività commerciale, artigianale che non tratti settore merceologico alimentare, oppure alle attività che, pur trattando settore merceologico alimentare, non siano titolari di attività in sedi fisse o in immobili privati.

Qualora, in funzione di salvaguardia dei valori storico ambientali o di promozione turistica e commerciale, la Città approvi i Progetti Integrati di settore di cui al successivo art.11, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Si definiscono "dehors", ai fini del presente regolamento, le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non implicano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico e/o privato, che costituiscano, delimitino ed arredino lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio come definito all'art. 2 e nei limiti imposti all'attività dalla propria licenza commerciale.

Rientrano in tale definizione sedute, pedane, tavoli, ombrelloni, fioriere, cestini per la raccolta di rifiuti, lampade per riscaldamento ed altri elementi mobili.

I "dehors", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si suddividono in 4 categorie impiegabili a seconda della zona che si intende occupare:

1. categoria A – senza pedana, senza delimitazione o con delimitazione esclusivamente a mezzo fioriera, con sedute e tavolini, con o senza ombrelloni a sostegno centrale o a braccio;
2. categoria B – pedana con sedute e tavolini, con o senza ombrelloni a sostegno centrale o a braccio con delimitazione a mezzo fioriere e/o ringhiera e/o balaustra trasparente;
3. categoria C – pedana con sedute e tavolini, con copertura stabile, con delimitazione a mezzo fioriere o ringhiera o balaustra trasparente;
4. categoria D – pedana con sedute e tavolini con struttura chiusa con altezza massima cm165 e con copertura stabile.

Per ciascuna delle suindicate categorie la delimitazione dovrà essere realizzata al massimo su tre lati.

Per “**Concessione**” si intende il Provvedimento conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive “SUAP”, previa acquisizione dei seguenti atti di assenso:

- a. Parere rilasciato dall’Ufficio Tecnico in materia di edilizia ed urbanistica, ivi incluso il parere della Soprintendenza ai B. E. A. P., ove richiesto;
- b. Parere rilasciato dall’ufficio di Polizia Municipale in materia di viabilità e pubblica sicurezza;
- c. Attestazione dell’avvenuto pagamento all’Ufficio Tributi;
- d. Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Beni Culturali) e s.m.i., ove necessario.

Per “**occupazione temporanea**” si intende quella effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai mesi dodici;

Per “**occupazione permanente**” si intende quella effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata superiore a mesi dodici e fino ad un massimo di anni cinque.

Art. 4 – FINALITA’

Il regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti – “dehors” posizionati su suolo e aree pubbliche e/o private, per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- a. all’utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all’aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale della Città, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza;
- b. all’incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l’ampliamento all’aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- c. alla tutela della sicurezza stradale;
- d. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- e. alla tutela del decoro e dell’arredo urbano;
- f. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all’esercizio delle attività;
- g. all’efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle concessioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione tra i servizi interni all’Amministrazione comunale coinvolti nei detti procedimenti e quelli esterni (Soprintendenza B. E. A. P.)

Art. 5 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO – ZONIZZAZIONE

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento, nell'allegato planimetrico allegato (**allegato 1**) individua 3 macro aree:

- **zona "1"** del territorio comunale per la maggior parte coincidente con il perimetro del Centro Storico, ambito denso di assetti storici dominanti.
- **Zona "2"** aree del territorio comunale prossime alla zona "1".
- **Zona "3"** il resto del territorio comunale

Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei dehors individuando le 4 categorie impiegabili (art.3 comma 3) a seconda della zona del territorio comunale che si intende occupare.

Nei siti collocati al confine con due zone omogenee, "valgono le prescrizioni più restrittive del presente regolamento".

Art. 6 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI COMUNI PER TUTTE LE ZONE

Indipendentemente dalla zona che si intende occupare, i dehors devono sempre essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza. Gli elementi di delimitazione dei dehors non devono avere un'altezza superiore a cm 140 dal piano della pedana ed in presenza di strutture coperte (di categoria D – art. 3) l'altezza non deve essere superiore a cm 165, sempre da considerarsi dal piano della pedana.

Le delimitazioni dei dehors devono essere costituite da elementi traguadabili e/o di tipo trasparente, o in alternativa essere realizzate mediante fioriere in cotto (non in materiale plastico) e/o pietra di Cursi e/o legno contenenti piante verdi di tipo autoctono.

Le balaustre trasparenti potranno essere realizzate anche in vetro (vetro di sicurezza) e devono essere non riflettenti, prive di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende, ecc, con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo preferibilmente non inferiore a metri 2.

I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e del contesto edilizio-urbanistico di riferimento, anche se non ricadenti nella zona 1 e ispirati a disegni semplici ed in coerenza con lo stile della tradizione costruttiva locale.

Non è consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.

Gli eventuali collegamenti elettrici e di altre reti di servizio dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni in forma protetta da valutare in riferimento al contesto ambientale.

I materiali impiegati dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 10.

Più precisamente la morfologia architettonica dei "dehors" deve rispettare i seguenti requisiti:

1. I dehors di categoria C e D non devono avere altezza interna superiore a ml 2,70 dal piano calpestio. In generale i dehors di categoria C e D si possono posizionare in aderenza al fronte del fabbricato se non in contrasto con elementi fisici o caratteri estetici del fronte stesso. In presenza del marciapiede essi dovranno essere posizionati al limite dello stesso, con l'aggiunta della pedana, in caso contrario essi dovranno essere staccati dal fronte edificato per almeno 1.5 m;
2. avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto in presenza di edifici di particolare pregio;

3. non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio. Le scritte/logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, come ad esempio, nel caso di dehors di categoria B, vetrofanie poste sulla delimitazione, coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto. Non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere.

Le pedane sono ammesse, solo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere praticabile la posa di tavolini e sedute, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

I "dehors" devono essere completamente asportabili e non devono prevedere alcuna infissione su suolo pubblico (art. 2 lettera a) in presenza di basolato; in particolare, la struttura deve essere di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. E' ammessa la realizzazione di strutture:

1. ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
2. direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesse;
3. ancorate a terra solo nelle aree di proprietà privata.

E' esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

L' esercente può integrare il dehors con gli elementi accessori (tipo lampade riscaldanti a basso consumo montate su piantana) senza fare alcuna comunicazione all'Amministrazione Comunale. Non sono consentiti i cosiddetti "funghi riscaldanti" a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza.

Tutti i manufatti, le insegne, targhe, attrezzature esistenti e risultanti in contrasto con quanto stabilito con il presente regolamento relativamente a colori, materiali, tipologia, dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari entro il **31 maggio 2016**, salvo le diverse disposizioni che potranno essere previste nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano ; in tal caso si dovrà fare riferimento alle disposizioni più restrittive tra i due regolamenti.

Trascorso il suddetto termine saranno applicate le procedure coattive come per legge.

Art. 7 - ATTUAZIONE PER ZONE OMOGENEE

"Nella zona 1 è previsto esclusivamente l'uso di Dehors di categoria A di cui all'art. 3; l'uso di pedane potrà essere valutato dagli uffici competenti, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 3 e in linea con le disposizioni di cui all'art. 6 e al presente articolo";

Nella zona 2 è previsto esclusivamente l'uso di dehors di categoria A o B di cui all'art. 3.

"Le pedane in legno" dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. zoccolatura non più alta di cm 15 o della stessa altezza del marciapiede al quale deve collegarsi;
2. la zoccolatura deve essere rimovibile per consentire la pulizia al di sotto della pedana;

i dehors potranno essere protetti solo ed esclusivamente da ombrelloni in stoffa colore bianco-panna e struttura in legno; dovranno essere sempre amovibili e prive di insegne pubblicitarie.

Nell'area centrale storica, ove non strettamente necessario, va evitato l'uso di pedane. Ove invece il ricorso alle pedane fosse necessario per motivi di sicurezza, è prescritto il divieto d'uso di materiali lucidi o riflettenti.

Le strutture dovranno essere quanto più possibile trapiantabili, e le sistemazioni perimetrali devono essere non invasive e non impattanti sotto il profilo visivo, senza scritte, totem o loghi pubblicitari di alcun tipo.

In particolare non è consentita:

1. l'installazione di pannelli e cassonetti interamente luminosi o di caratteri luminosi scatolati, siano essi a bandiera che di tipo frontale;
2. l'impiego di legname d'abete o altre "essenze resinose chiare verniciate o mordenzate al naturale", cioè con venature a vista;
3. l'impiego di metalli zincati, cromati, o anodizzati o comunque colorati a smalto, fatta eccezione l'impiego di rame, e di ferro battuto o corten;
4. l'installazione di qualsiasi manufatto che occulti, anche parzialmente, eventuali cornici, stipiti, zoccolature ed altri elementi architettonici e decorativi.

Zona 3 - Nelle altre aree del territorio comunale non ricomprese nella zona 1 e 2, sono consentite occupazioni con le caratteristiche tecniche specifiche e gli elementi costituenti l'occupazione di cui alle categorie A, B, C, D, come previste dall'art. 3.

7.1 - POSIZIONAMENTO

Le superfici delle aree pubbliche oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- portici e percorsi pedonali coperti.

Aree pedonali - Nelle aree pedonali, intese quali aree interdette in via permanente il traffico veicolare, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

1. le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso, salvo il caso in cui l'intervento di detti mezzi possa egualmente essere garantito tramite viabilità alternativa. Tale ultima condizione dovrà essere dimostrata mediante rappresentazione grafica sull'elaborato progettuale;
2. in caso di assenza di marciapiede le occupazioni possono collocarsi a ridosso dell'edificio solo se tale soluzione non è ritenuta in contrasto con i caratteri architettonici e storici del fabbricato, da parte delle autorità competenti; in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso potrà essere valutato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento di occupazioni su lato opposto all'attività.
3. nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 5,00;
4. nelle strade pedonali la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà massimo di ml. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità dell'occupazione sarà massimo di ml. 2,00.

Aree carrabili - Ferme restando le norme della sicurezza stradale occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

1. non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
2. non è consentita la collocazione di pedane a cavallo del marciapiede;
3. in ottemperanza all'art. 20 del Codice della Strada e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,20 m.;
4. l'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
5. sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad insediarsi in zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta a pettine);
6. in prossimità di intersezioni viarie, le occupazioni non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri, salvo diverso parere degli organi competenti della Polizia Locale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà alla collocazione di segnaletica di preavviso, sentito il competente settore;
7. Non è consentito inoltre installare dehors il cui raggiungimento dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi comporti l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. In ogni caso l'idoneità dell'installazione, per gli aspetti viabilistici, sarà valutata dal competente Settore comunale di Polizia Municipale.

Portici e percorsi pedonali coperti - Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e pedane. La profondità massima dell'occupazione consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 1,20 m.

Non è inoltre consentito installare manufatti-Dehors:

- ad una distanza inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non con la previa specifica autorizzazione della Soprintendenza B E A P.

7.2 – DIMENSIONI DELL'OCCUPAZIONE E DISTANZE

Le strutture "dehors" devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- Identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, etc.):
 - a. la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore ad 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio) nel rispetto delle regole di posizionamento di cui al capitolo precedente;
 - b. lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio e comunque non superiore a m. 10;

- c. la superficie lorda occupata in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva dell'esercizio con il limite massimo di mq. 30;
 - d. sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di "dehors" di idonea dimensione, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire e i pareri degli uffici competenti;
 - e. in ogni caso, la superficie da occupare dovrà insistere su un'area unica, continua e non frazionabile;
- colori e materiali devono essere armonizzati e coerenti con il contesto e con l'edificio interessato, non in contrasto con l'art. 10;
 - l'altezza massima delle pedane, ove consentite, è di cm 15; e comunque tale da consentire il raccordo con il marciapiede.

Le misure e dimensioni di cui al presente articolo sono da intendersi come limiti massimi ammissibili e potranno comunque essere soggette ad eventuali ulteriori limitazioni da parte degli uffici competenti.

Art. 8- MANUTENZIONE DEI DEHORS

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio, per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo alla realizzazione del dehors, di mantenere correttamente il manufatto nel tempo, così come autorizzato.

In caso di inottemperanza, l'amministrazione comunale, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta del "dehors", con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale variazione di elementi di arredo comunque conforme al presente regolamento per forma, materiali e colori non richiede nuova concessione, ma semplice comunicazione al SUAP.

I concessionari devono assicurare pulizia e decoro delle aree interessate e quindi:

1. dell'area pubblica occupata e/o sede del "dehors", come da concessione;
2. dello spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo e il proprio esercizio, ove distaccati;
3. dell'ulteriore area nelle immediate vicinanze a ridosso degli spazi di cui sopra;

Art. 9 – SICUREZZA E ACCESSIBILITA'

Le strutture dei dehors devono essere costruite nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti, non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'area occupata dal "dehors" non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di esercizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, etc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi e assentiti dal competente Ufficio Tecnico.

L'area occupata dal "dehors" non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

Nelle ore di chiusura dell'attività gli arredi mobili del "dehors" devono essere rimossi; sedie e tavolini possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei

luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre tre giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Gli impianti elettrici dei “dehors” devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica.

È fatto obbligo al titolare della concessione all’installazione dei manufatti, di predisporre in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, impianto di elettricità con messa a terra a norma, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

ART. 10 – MATERIALI

I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e lavabili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedute e gli altri elementi di arredo mobile dei “dehors” devono essere omogenei, lavabili, facilmente rimovibili.

I materiali tra cui scegliere per la struttura degli arredi sono:

1. Metallo resistente agli agenti atmosferici : acciaio verniciato **con finitura opaca**, acciaio corten, ghisa;
2. I pannelli e le parti opache nei limiti consentiti potranno essere di materiali come pietra leccese, legno mordenzato in noce o anche essenze pregiate verniciate al naturale previo scurimento con mordente di colore bruno, rame, ferro battuto, ghisa, ovvero tonalità chiara e/o corda;
3. Legno massello, tipo teak, iroko, red cedar..ecc., adatto all’uso esterno;
4. Fibre naturali tipo “rattan” intrecciato, tessuto ecc.;
5. Fibre sintetiche di polipropilene riciclabile, poliestere e polyethylene, da valutare in funzione del contesto d’inserimento (solo in zona 3);

Per la Zona 1 e 2, considerato che un’uniformità d’immagine armonizza e valorizza le caratteristiche ambientali del contesto storico, si prevede l’inserimento di due tipologie di seduta (associate a tavoli ed elementi di arredo coerenti) che per pulizia e semplicità formale, oltre che per le caratteristiche dei materiali, si integrano facilmente nello scenario urbano di riferimento:

1. seduta (anche pieghevole) in struttura metallica e/o legno tipo teak o iroko a doghe o rattan;
2. seduta interamente metallica (materiali metallici di cui al punto 1 del precedente paragrafo);

Se verniciata, i colori tra cui scegliere per la struttura metallica sono:

- grigio ferro;
- ruggine (tipo corten);
- verde (indicati RAL 6009-6012-6013);
- avorio corda.

Per la zona 3, alle tipologie sopraindicate si aggiungono le seguenti:

1. sedia o poltroncina interamente in legno massello;
2. sedia o poltroncina in struttura metallica e rivestimento in fibre tipo rattan sintetico intrecciato, tessuto ecc.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico che ne verificherà la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto.

Non viene ammesso in ogni caso l'inserimento di sedute e tavoli interamente in pvc.

Non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato a colore naturale o bronzato.

ART. 11 – PROGETTI INTEGRATI DI SETTORE

La Giunta Comunale, su proposta degli Assessori incaricati per le attività economiche e per l'Urbanistica approva progetti integrati di settore predisposti dagli Uffici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale e in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti.

La Pubblica Amministrazione e le Associazioni di categoria interessate promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati di settore nell'ambito della programmazione annuale.

Le Associazioni dei Commercianti e Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito albo, possono presentare progetti integrati di settore relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors all'Amministrazione centrale del Comune che li trasmette all'Ufficio competente in materia di compatibilità commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori e gli uffici competenti.

Alla presenza di progetti integrati di settore proposti dalle Associazioni prima indicate, potranno essere applicate riduzioni delle tasse di occupazione e di esercizio relativamente agli esercizi commerciali aderenti al progetto, così come disciplinato nei relativi regolamenti.

Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali ricompresi nei medesimi dovranno attenersi a quanto ivi indicato nel termine di 1 anno a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di CONCESSIONE per occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dal capo II – disposizioni amministrative.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio SUAP esercita la vigilanza nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge ed alle prescrizioni del presente regolamento ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo o difformi, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, previo eventuale ordine di sospensione dei lavori.

CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 13 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le occupazioni di aree e spazi pubblici o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente regolamento devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio della relativa concessione costituente titolo per l'occupazione stessa.

La messa in opera di “dehors” può essere richiesta dal titolare di esercizio pubblico, sia esso proprietario o gestore dello stesso, come definito dall'art. 2 –capo I del presente regolamento.

La validità della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

La concessione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza.

L'installazione di “dehors” a servizio di bar interni a servizi pubblici (ad esempio ospedale, cinematografi) potrà essere consentita solo nel rispetto delle norme in materia di gestione di pubblici servizi.

ART. 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato di servitù di uso pubblico) deve presentare formale istanza in bollo ed ottenere la preventiva concessione dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

- a. Il provvedimento è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti in materia edilizia (SUE) ed in materia di viabilità e sottoservizi. Esso è inoltre soggetto, ove prescritto, alla previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Beni Culturali) e s.m.i., da parte della Soprintendenza Belle Arti e Pasesaggio (BEAP).

ART. 15 – DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Per ottenere la concessione occorre presentare al SUAP la seguente documentazione:

1. relazione tecnica comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedute o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione; dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
2. pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente:
 - a. lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
 - b. la collocazione del “dehors” e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
 - c. la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
 - d. le dimensioni della struttura proposta;
 - e. il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
 - f. la larghezza della corsia transitabile della strada;
 - g. il posizionamento degli arredi;

3. prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
4. documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante il "dehors" ed eventuale fotomontaggio d'insieme o assonometria;
5. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari; estremi dell'autorizzazione sanitaria o D.I.A. sanitaria, eventuale D.I.A. per somministrazione all'esterno;
6. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della concessione, i manufatti temporanei e precari e ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
7. per le categorie B, C e D, polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per un importo di € 2.000,00 o in alternativa deposito cauzionale di pari importo, a garanzia delle obbligazioni di cui al punto 6.

Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dal SUAP, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento dell'obbligo di rimozione e rimessa in pristino.

ART. 16 – DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Le occupazioni di cui al presente regolamento sono temporanee e coincidenti con i periodi di occupazione come definiti all'art. 3 (temporanea e permanente). Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di 5 annualità, salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Alla scadenza della CONCESSIONE resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo.

Il titolare dell'atto di CONCESSIONE può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta al SUAP evidenziando gli estremi della originaria CONCESSIONE. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta. Non si procederà al rinnovo della CONCESSIONE:

1. quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico; in tale ipotesi il titolare della CONCESSIONE non potrà ottenerne altra prima di 1 anno dalla data della contestazione;
2. per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso; Il titolare della CONCESSIONE non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;

Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniegare il rinnovo della CONCESSIONE, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento del canone di CONCESSIONE spazi ed aree pubbliche.

ART. 18 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Il titolare della CONCESSIONE è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. limitare l'occupazione alle aree autorizzate;
2. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 4 capo II del presente regolamento;

3. utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
4. porre particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
5. provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
6. osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
7. regolare il pagamento del tributo di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
8. la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
9. comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
10. provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;
11. ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le altre occupazioni ed il riposo delle persone;

ART. 19 – IMPATTO ACUSTICO

“E' consentita la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate ai “dehors” ,senza previa comunicazione al Comune a condizione che non rientri nelle casistiche del pubblico spettacolo.

In particolare non deve essere alterata la destinazione d'uso del dehors; non deve essere effettuata attività di pubblicizzazione di qualunque tipo e forma; non devono essere predisposte strutture quali impianti musicali tipo palchi allestiti con strumenti e impianti elettrici, console con impianti di amplificazione ed elettrico rilevanti; non devono essere applicate maggiorazioni di prezzo alle consumazioni.

La diffusione sonora deve comunque rispettare i limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica del Comune di Galatina e potrà essere svolta dalle ore 17.00 alle 23.00 nel periodo invernale e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nel periodo estivo.

Qualsiasi iniziativa o evento diverso dalla semplice diffusione sonora di cui sopra deve essere preventivamente comunicato e/o autorizzato secondo le modalità in essere e la normativa in vigore.”

Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo e alla quiete del vicinato, riscontrate e avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura ed alla eventuale revoca della concessione.

ART. 20 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzativo può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione

dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

ART. 21 – RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al SUAP che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente, il provvedimento originale.

ART. 22 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal SUAP che a suo tempo ha rilasciato l'atto autorizzativo, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

1. realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso;
2. trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso in violazione delle norme tecniche di cui al Capo I;
3. inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzativo;
4. mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
5. venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. In caso di decadenza del provvedimento concessorio non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto, il rinnovo e/o rilascio della concessione per 1 anno. La decadenza non dà diritto al rimborso del tributo eventualmente sostenuto.

ART. 23 – OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI - VIGILANZA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 2000 Euro.

Eventuali danni, ove non risarciti nei modi e nei termini stabiliti dagli uffici di competenza comporteranno la revoca della concessione.

Nel caso di occupazione in assenza del prescritto permesso e/o in difformità e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione o ripristino d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.

ART. 24 – APPLICAZIONE DEL CANONE

L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un Canone determinato, nell'atto autorizzativo.

Il tributo è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.

Le occupazioni del suolo pubblico sono disciplinate dal Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche comunale.

ART. 25 – DEROGHE

In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e previa acquisizione degli eventuali pareri necessari.

Solo in occasione di particolari eventi (Feste patronali, rionali, sagre, ect.) e limitatamente alla durata degli stessi, potranno essere derogate le disposizioni del presente regolamento previa richiesta da parte del soggetto interessato all'ufficio di competenza.

ART. 26 – DANNI ARRECATI

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari e/o gestori dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale.

Gli operatori hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre il 31 Maggio 2016.

Le strutture temporanee per "dehors" sono disciplinate con prescrizioni specifiche, anche diverse da quelle del presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti nell'ordinamento.

Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti, piani e relative norme di attuazione vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.